



**Politecnico  
di Torino**

**REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ  
DIDATTICA, DI SERVIZIO AGLI STUDENTI E DI RICERCA DEI  
PROFESSORI E DEI RICERCATORI, AI SENSI DELL'ART. 6,  
COMMI 7 E 8, DELLA LEGGE N. 240/2010**

---

**EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 1233 del 23/12/2021**

## **Art. 1 Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, le modalità per la valutazione delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei Professori e dei Ricercatori di ruolo del Politecnico di Torino, nonché la verifica dei risultati dell'attività di ricerca sulla base dei criteri stabiliti dall'ANVUR ai fini della partecipazione alle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

## **Art. 2 Attività didattica e di servizio agli studenti**

1. Le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti sono disciplinate dal "Regolamento sull'organizzazione della didattica e sull'attività didattica e di servizio alla componente studentesca dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino".
2. Gli esiti della verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei Professori e dei Ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.

"Regolamento sull'organizzazione della didattica e sull'attività didattica e di servizio alla componente studentesca dei professori e dei ricercatori del Politecnico di Torino" Art. 11 – Autocertificazione dell'attività didattica e di servizio

1. *I professori e i ricercatori di ruolo sono tenuti ad autocertificare annualmente l'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio, ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010. Parimenti, il medesimo adempimento è richiesto ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, cui è richiesta anche la presentazione di una relazione annuale sull'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio. Per i professori e ricercatori di ruolo, tale autocertificazione è riferita all'anno accademico precedente, mentre per i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della L. 240/2010, tale autocertificazione è riferita al periodo temporale annuale che inizia con la data di stipula del contratto.*
2. *L'autocertificazione di cui al comma 1 è compilata tramite una procedura elettronica.*
3. *Dopo la compilazione e conferma dei dati da parte del/della docente, l'autocertificazione è verificata dal Direttore della struttura didattica competente di afferenza del/della docente tramite convalida dell'autocertificazione di cui al comma 1.*  
*La convalida è da intendersi come valutazione positiva dell'attività didattica e di servizio svolta.*  
*Il Direttore di Dipartimento può convalidare, inserendo una motivazione, l'autocertificazione di professori e ricercatori a tempo determinato anche in caso di discrepanza, segnalata dalla procedura informatica, tra:*
  - *compito didattico atteso e ore svolte;*
  - *ore assegnate a preventivo e ore svolte;*
  - *ore complessive di attività didattiche e di servizio dovute e quelle indicate nell'autocertificazione.**Nel caso di valutazione negativa è richiesto l'inserimento di una motivazione e la valutazione finale è rimessa ad un'apposita Commissione di Ateneo composta da tre componenti effettivi e tre supplenti, designati dal Senato Accademico tra i professori e i ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Rettore può chiamare a partecipare ai lavori della commissione uno o più componenti supplenti in caso di indisponibilità o incompatibilità di uno o più componenti effettivi.*  
*Per i Direttori di Dipartimento l'autocertificazione è convalidata dal Vice Rettore per la Didattica.*
4. *Gli esiti della verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.*
5. *Il personale proveniente da altro Ateneo presso il quale ha prestato in parte o interamente l'attività didattica deve presentare al Rettore una dichiarazione sull'attività didattica svolta nell'anno accademico di riferimento. L'Ateneo si riserva di effettuare opportuni accertamenti presso l'Università di provenienza.*

**Art. 3**  
**Risultati dell'attività di ricerca**

1. Ai soli sensi dell'art 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, i risultati della ricerca dei Professori e dei Ricercatori di ruolo del Politecnico di Torino sono considerati positivi se tali da soddisfare i criteri oggettivi di verifica dei risultati di qualità di ricerca stabiliti dall'ANVUR.
2. L'attività di verifica relativa ai prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WOS o Scopus viene svolta dagli uffici competenti.
3. Il possesso di ulteriori requisiti, necessari per partecipare a commissioni di selezione e progressione del personale accademico e/o a organi di valutazione dei progetti di ricerca deve essere autocertificato da parte dei Professori e Ricercatori al momento della nomina.
4. Gli esiti dei risultati dell'attività di ricerca concorrono alla valutazione complessiva delle attività dei Professori e dei Ricercatori di ruolo di cui all'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 anche ai fini e per gli effetti di quanto dispone l'art. 6, comma 8, della medesima Legge.

**Art. 4**  
**Attestazione della valutazione per gli adempimenti  
di cui all'art. 6, comma 8, della Legge n. 240/2010**

1. I Professori e i Ricercatori di ruolo che hanno ottenuto una valutazione positiva sullo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti e sui risultati dell'attività di ricerca di cui ai precedenti articoli 2) e 3) possono partecipare alle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca.
2. L'attestazione della valutazione è rilasciata annualmente dal Rettore, previa verifica dello svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, nonché dei risultati dell'attività di ricerca.

**Articolo 5**  
**Norme finali**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge vigenti in materia, lo Statuto e le disposizioni regolamentari interne.

**Articolo 6**  
**Emanazione ed entrata in vigore**

1. Il presente regolamento approvato dagli organi competenti è emanato dal Rettore ed è reso pubblico sul sito di Ateneo.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.